



AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 43 E 45 D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO 2021/2022

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	3
A.1. Finalità e obiettivi	3
A.2. Riferimenti Normativi.....	3
A.3. Soggetti Beneficiari	7
A.4. Soggetti Destinatari.....	8
A.5. Dotazione finanziaria	10
B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	10
B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione	10
B.2. Percorsi finanziabili	11
B.2.1 Tipologia di percorsi finanziabili	11
B.2.2 Modalità di attivazione e durata del contratto di apprendistato	11
B.2.3 Articolazione didattica del percorso formativo	12
Formazione esterna.....	12
Formazione interna	13
B.3. Servizi ammissibili e massimali di ammissibilità	13
B.3.1 Servizio di accompagnamento al lavoro.....	14
B.3.2 Servizio di formazione esterna.....	15
B.3.3 Servizi di sostegno per allievi con disabilità certificata	17
C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	18
C.1. Presentazione delle domande	18
C.1.1 Creazione e gestione dei percorsi formativi, anche autofinanziati, in SIUF /Gefo	19
Creazione dei percorsi formativi	19
Gestione dei percorsi formativi	20
Casistiche particolari di svolgimento della formazione presso l'azienda	21
Disposizioni sull'ammissione alle sessioni di esame	21
Ritiro volontario /rinuncia tacita dell'apprendista.....	21
C.2. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	22
C.3 Verifica di ammissibilità delle domande	22
C.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione	22
C.5 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	23
D - DISPOSIZIONI FINALI	24
D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari.....	24
D.2 Decadenza e revoca dei Soggetti beneficiari.....	24
D.3 Ispezioni e controlli	24
D.4 Monitoraggio dei risultati.....	25
D.5 Responsabile del procedimento	25
D.6 Trattamento dati personali	25
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	25
D.8 Diritto di accesso agli atti	28
D.9 Definizioni e glossario	29
D.10 Riepilogo date e termini temporali.....	29
D.11 Allegati/informative e istruzioni.....	29

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. Finalità e obiettivi

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere la diffusione dell'apprendistato quale strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale, fondato sulla forte integrazione tra formazione e lavoro, sostenendo la realizzazione di percorsi formativi rivolti a tutti gli apprendisti, residenti o domiciliati in Lombardia, assunti:

- a) con un contratto di apprendistato di primo livello, per l'acquisizione dei seguenti titoli:
- Qualifica professionale
 - Diploma professionale
 - Diploma di istruzione secondaria superiore
 - Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
 - Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato
- b) con un contratto di apprendistato di terzo livello, per l'acquisizione di un titolo terziario di alta formazione tecnica:
- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

Nel contesto di ripresa delle attività formative in presenza, per l'a.f. 2021/2022, Regione Lombardia intende sostenere la diffusione di modalità didattiche innovative, sia per assicurare il regolare svolgimento dei percorsi nello scenario di graduale uscita dalla crisi epidemiologica, nel rispetto delle misure di sicurezza previste, sia per stimolare l'adozione di dispositivi didattici alternativi e maggiormente flessibili e che consentono l'accesso, anche in forma interattiva, ad una più vasta quantità di contenuti. Le modalità didattiche alternative alla presenza attuabili nell'a.f. 2021/2022 sono disciplinate con apposito provvedimento della Direzione Generale Formazione e Lavoro, riguardante le disposizioni per l'ordinato avvio dell'anno formativo 2021/2022.

Ai percorsi in apprendistato finalizzati al conseguimento di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado si applicano le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche nel Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 fornite dal Ministero dell'Istruzione.

A.2. Riferimenti Normativi

L'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia in apprendistato ai sensi degli articoli 43 e 45 D.lgs. 81/2015 si colloca all'interno del seguente quadro ordinamentale, europeo, nazionale e regionale, anche finalizzato a garantire la piena attuazione delle previsioni normative in materia di assolvimento del Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione e dell'Obbligo di Istruzione attraverso i seguenti atti:

- Regolamento delegato (UE) n. 2019/2170 della Commissione Europea del 27 settembre 2019 che approva i costi standard dei servizi di politica attiva del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14, par. 1, del reg. (UE) n. 1304/2013;
- D.D.U.O. 22 febbraio 2012, n. 1319 "Modifiche ed integrazioni al "Manuale operatore" di cui all'allegato 1 del DDUO del 21.04.2011" che approva il Manuale operatore per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, e s.m.i. conseguenti all'applicazione del Reg. 1303/2013;

- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, c. 622 dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296";
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, c. 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
- Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base del terzo e quarto anno e alle competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
- "Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011", Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019;
- "Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra Qualifiche e Diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", approvato nella seduta del 18 dicembre 2019;
- il DPCM 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

- il Decreto Legge del 7 settembre 2011 recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze” e l’integrazione definita con il Decreto Legge del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
- il Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 avente per oggetto “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- il Decreto interministeriale del 16 settembre 2016, n. 713 avente ad oggetto “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto ministeriale 7 febbraio 2013, n. 91 “Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”, così come integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016;
- Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” in cui sono enunciati i seguenti principi ed indirizzi:
 - autonomia e responsabilità delle Istituzioni Formative;
 - programmazione sussidiaria;
 - centralità dell’allievo e della sua famiglia, nonché finanziamento con il criterio del sistema concessorio attraverso lo strumento della dote;
- Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento, l’istituzione della scuola bottega e ogni forma di apprendistato;
- Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 inerente la “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro” e in particolare l’art. 23 bis, che assume il sistema duale, caratterizzato dal raccordo sistematico, organico e continuativo tra formazione e lavoro, quale metodologia didattica privilegiata del sistema di istruzione e formazione professionale e l’art. 33, che prevede una clausola di valutazione sul sistema duale;
- Legge Regionale 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia””.
- D.G.R. 26 ottobre 2011, n. 2412 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”;
- D.D.U.O. 31 ottobre 2012, n. 9749 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione B – e all’albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”;
- D.D.G. 13 novembre 2012, n. 10187 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione A – in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”;
- D.D.G. 24 ottobre 2011, n. 9798 “Recepimento delle aree professionali ai sensi dell’Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di apprendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia e delle figure del repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011”;

- D.D.G. 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle Indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n.19/2007)”;
- D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214 “Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di istruzione e formazione professionale di II Ciclo”;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e i relativi atti attuativi;
- Decreto ministeriale 24 maggio 2018, n. 92, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, disciplina gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze;
- Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia del 21 dicembre 2018, che in attuazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del D.lgs. 61/2017 e del relativo Decreto interministeriale del 17 maggio 2018, ha disciplinato il nuovo assetto delle modalità attuative dell’offerta sussidiaria di leFP da parte delle Istituzioni Scolastiche;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare l’art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 11/01/2018, che nell'allegato B approva i livelli essenziali delle prestazioni al lavoro da erogare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 150/2015;
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 4676 “Disciplina dei profili formativi dell’Apprendistato”;
- Decreto direttoriale n. 3 del 24/03/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono state ripartite alle Regioni e Province Autonome le risorse per il rafforzamento del modello duale, nel sistema di istruzione e formazione professionale, per l’annualità 2019, e in particolare sono state assegnate a Regione Lombardia risorse per un importo di € 36.100.260,00, destinate al finanziamento di percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e all’alternanza scuola lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
- D.G.R. 17 novembre 2020, n. XI/3838 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2021-2022”;

- D.G.R. del 18 febbraio 2020, n. XI/2861 “Indirizzi per la revisione del sistema regionale di accreditamento per i servizi al lavoro e alla istruzione e formazione professionale”;
- D.G.R. del 3 giugno 2020, n. XI/3192 “Repertorio regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l’attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021”, che approva il nuovo Repertorio regionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale, il quale trova applicazione a partire dall’anno formativo 2020/2021 con riferimento ai percorsi di prima annualità e di quarta annualità (nei percorsi non quadriennali);
- D.D.G. 22 dicembre 2020 n. 16229 “Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - Offerta formativa 2021/2022”;
- D.G.R. del 10/03/2021, n. XI/4397 avente ad oggetto “Programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2021/22”;
- DGR n. XI/4965 del 29/06/2021 avente ad oggetto l’approvazione della proposta di progetto di legge “Assestamento al bilancio 2021–2023 con modifiche di leggi regionali” e relativo documento tecnico di accompagnamento;
- la DGR n. XI/4994 del 05/07/2021 con cui sono state approvate Modifiche e integrazioni delle disposizioni approvate con la D.G.R. 3062/2020 “Programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22”.

A.3. Soggetti Beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

a) Per percorsi finalizzati al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del Diploma professionale:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii;
- Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell’Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21 dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in sussidiarietà;
- Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) che in collaborazione con le Istituzioni Formative accreditate erogano percorsi di leFP in apprendistato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012 e delle successive “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti” approvate con decreto ministeriale del 12 marzo 2015.

b) Per percorsi finalizzati al conseguimento del solo Diploma professionale:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii;
- Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell’Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21 dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in sussidiarietà.

c) Per percorsi finalizzati alla frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato:

- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii, che in collaborazione con gli Istituti Professionali, statali e paritari, erogano percorsi annuali di leFP finalizzati all’ammissione all’esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale, secondo le modalità definite nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale (decreto n. 9249 del 7/7/2021).

- d) Per percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore:**
- Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel territorio regionale.
- e) Per percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore:**
- Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in Lombardia;
 - Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, quale standard organizzativo minimo, i seguenti quattro soggetti:
 - Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale;
 - Istituzioni Formative accreditate e iscritte nella sezione "A" dell'Albo Regionale;
 - Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale;
 - Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.
- f) Per percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS):**
- Fondazioni ITS, costituite ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, con sede in Regione Lombardia.

Gli accordi di partenariato delle ATS costituite e costituende per l'annualità formativa 2021/2022, ai fini della realizzazione di un percorso IFTS approvato nell'ambito dell'offerta ordinaria, sono ritenuti validi per la presentazione di percorsi in apprendistato. Non è, pertanto, necessario costituire un altro raggruppamento. Resta intesa la possibilità di costituire ATS *ad hoc* per l'avvio di percorsi IFTS in apprendistato.

Per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale le singole Istituzioni Scolastiche o Formative titolari dei progetti devono garantire la disponibilità di docenti formatori e di livelli di professionalità a garanzia del presidio delle funzioni di insegnamento per le aree formative, tutoraggio, orientamento, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze, coerenti con quanto previsto nel d.d.g. del 20 dicembre 2013, n. 12550 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)".

A.4. Soggetti Destinatari

Gli interventi previsti dal presente Avviso sono rivolti:

- 1. ai giovani assunti con contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015, in possesso dei seguenti requisiti:**
 - di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti;
 - residenti o domiciliati in Lombardia;
- 2. ai giovani assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2015, per il conseguimento di un Diploma ITS, in possesso dei seguenti requisiti**
 - di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
 - residenti o domiciliati in Lombardia;

In caso di proroga del contratto fa fede l'età dell'apprendista al momento della data di instaurazione del rapporto di lavoro originario.

In relazione alle diverse tipologie di titolo di studio, inoltre, è necessaria la presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) in caso di contratto finalizzato al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del Diploma professionale:

- possesso del solo titolo conclusivo di primo ciclo;
- pregressa frequenza, anche di annualità non completate, dei percorsi del primo ciclo di istruzione, senza conseguimento del titolo di studio conclusivo. Questi giovani possono essere ammessi salvo il conseguimento delle certificazioni relative al primo ciclo in coerenza con l'art. 14 comma 5 legge 19/2007;
- pregressa frequenza, anche di annualità non completate, di percorsi di secondo ciclo senza conseguimento del titolo conclusivo al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015;
- in corso di frequenza di un percorso di secondo ciclo al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015;
- iscrizione ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione presso i CPIA che in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche / Istituzioni Formative accreditate strutturano percorsi finalizzati al conseguimento della Qualifica in apprendistato.

b) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del solo Diploma professionale:

- Possesso di Qualifica professionale prevista per l'accesso allo specifico percorso di Diploma.

c) In caso di contratto finalizzato alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato:

- Possesso di un Diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in uno specifico esame di Stato di Istruzione Professionale, secondo quanto disposto nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale.

d) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore:

- Iscrizione al II, III, IV o V anno di istruzione di secondo ciclo.

e) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS):

- Diploma di istruzione secondaria superiore;
- Diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all'anno formativo 2009/2010.

f) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS):

- diploma di istruzione secondaria superiore;
- diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di leFP e Certificazione IFTS, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate con Accordo Stato- Regioni del 20/01/2016;

g) Prosecuzione o proroga del contratto di apprendistato

Sono destinatari degli interventi i giovani apprendisti che:

- effettuano una **prosecuzione** del percorso di apprendistato attivato ai sensi degli art.43 e art. 45 D.lgs. 81/2015 per la frequenza di un'annualità formativa successiva;

- attivano una **proroga** del contratto per il raggiungimento di un titolo di Diploma IeFP, di IFTS, o per la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato, avendo concluso positivamente un percorso formativo in apprendistato con il conseguimento di un titolo di Qualifica o di Diploma IeFP nell'a.f 2020/2021 o 2021/2022, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 4 del D.lgs. 81/2015 e dall'art. 4, c. 2, lett. a) del D.M. 12/10/2015.

Resta inteso che non sono destinatari di dote di cui al presente Avviso gli apprendisti che attivano una proroga a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. b) dello stesso decreto ministeriale.

Il contratto di apprendistato è specificatamente finalizzato all'acquisizione del titolo di studio. Resta inteso che per quanto riguarda eventuali abilitazioni (L. n. 174/2005 o L. n. 1/1990, etc) rimangono valide le specifiche disposizioni.

A.5. Dotazione finanziaria

Le risorse pubbliche disponibili per il presente avviso ammontano a **Euro 14.000.000,00**, comprensivi della quota destinata alla componente disabilità.

B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione

Le risorse disponibili sono così suddivise:

- a) Euro **12.500.000,00**, riferiti ai percorsi idi apprendistato ex art. 43 D. lgs. 81/2015 inerenti l'acquisizione della Qualifica e del Diploma professionale, del Certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato;
- b) Euro **500.000,00** ai percorsi idi apprendistato ex art. 43 D. lgs. 81/2015 riservati ai percorsi inerenti l'acquisizione del Diploma di Istruzione secondaria superiore;
- c) Euro **1.000.000,00** riferiti ai percorsi ex art. 45 D. lgs. 81/2015 inerenti l'acquisizione del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Lo stanziamento è impegnato a valere su quote di riparto già trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L. 183/11, derivanti dal Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. e destinate alla realizzazione di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato e, in aggiunta, con riferimento all'apprendistato di primo livello, a valere sul riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse per il sistema duale, per l'annualità 2019, destinate a percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 assegnate con decreto direttoriale n. 3 del 24/03/2020.

Le domande di dote sono dichiarate ammissibili nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse e in conformità ai criteri di ammissibilità indicati al successivo par. C.3 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di rimodulare l'ammontare delle risorse a fronte delle richieste effettive di finanziamento.

Si precisa che l'assegnazione del contributo non rappresenta neanche potenzialmente un finanziamento indiretto a favore delle imprese e non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di stato,

secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 - al punto 2.5 paragrafi 28 e 29 e segg - sulla nozione di aiuti di stato.

B.2. Percorsi finanziabili

B.2.1 Tipologia di percorsi finanziabili

Sono finanziabili i percorsi formativi relativi a:

- a) contratti di assunzione in apprendistato ex articoli 43 e art. 45 D.lgs. 81/2015 per il titolo ITS stipulati a decorrere dalla data del **01/09/2021** ed entro la data ultima del **31/08/2022**;
- b) contratti di assunzione in apprendistato ex articoli 43 e art. 45 D.lgs. 81/2015 per il titolo ITS già attivi per i quali viene effettuata una **prosecuzione**, per la frequenza di una annualità formativa successiva, oppure con riferimento all'apprendistato di primo livello, per i quali viene attivata una **proroga**, per il conseguimento di un titolo di Diploma leFP, di IFTS, o per la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato, nell'a.f. 2021/2022. Le proroghe successive ad un percorso concluso positivamente sia nell'a.f. 2020/2021 sia nell'a.f. 2021/2022 devono essere attivate entro la data ultima del **31/08/2022**.

Inoltre, al fine di assicurare la continuità nel sostegno ai percorsi formativi in apprendistato rispetto all'ambito di applicazione dell'Avviso a.f. 2020/2021, sono finanziabili a valere sul presente Avviso nuovi contratti e prosecuzioni/proroghe di contratti già attivi attivati a decorrere dalla data del 01/06/2021, la cui attività formativa per l'a.f. 2021/2022 prosegue oltre il 31/03/2022 e che, per tale ragione, non rientrano nel campo di azione dell'Avviso precedente.

Per tutte le tipologie di percorsi finanziabili, il piano formativo deve prevedere la conclusione dell'attività formativa relativa all'annualità 2021/2022 **entro il 31 Marzo 2023**.

I percorsi devono essere attuati in conformità agli standard formativi e di realizzazione dell'apprendistato definiti dal D.M. 12/10/2015 e dalla D.G.R. n. X/4676 del 23/12/2015 ed alle disposizioni sul contratto di lavoro in:

- apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il Certificato di specializzazione tecnica superiore contenute nell'art. 43 D.lgs. 81/2015;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 81/2015, per il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

Le modalità di svolgimento dei percorsi annuali di leFP finalizzati all'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale sono regolate nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale (decreto n. 9249 del 7/7/2021), con particolare riferimento a:

- requisiti delle Istituzioni Formative titolate ad attivare i percorsi;
- co-progettazione dell'offerta, compresi i percorsi realizzati secondo la modalità dell'apprendistato, con un Istituto Professionale, statale o paritario;
- requisiti di accesso degli studenti ai percorsi;
- requisiti professionali e strutturali e standard formativi di erogazione dell'offerta.

B.2.2 Modalità di attivazione e durata del contratto di apprendistato

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato l'Istituzione Formativa e il datore di lavoro sono tenuti a stipulare il Protocollo di intesa e il Piano Formativo Individuale dell'apprendista, in coerenza con gli schemi definiti dagli allegati 1 e 1a al D.M. 12/10/2015.

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo:

- alle durate previste dall'art. 4 c. 1 del D.M. 12/10/2015 e nel par. 2 della sezione 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 4676/2015 per le diverse tipologie di percorso per l'apprendistato di primo livello;

- alla durata prevista nel par. 2 della sezione 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 4676/2015 per il contratto di apprendistato di terzo livello per il conseguimento del titolo ITS;

B.2.3 Articolazione didattica del percorso formativo

Il percorso formativo è articolato in periodi di formazione interna, svolti sul posto di lavoro, e in periodi di formazione esterna, svolti presso l'Istituzione Formativa. La progettazione della formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire. I contenuti e la durata della formazione interna ed esterna sono descritti nel Piano Formativo Individuale.

La formazione esterna può essere strutturata in modo personalizzato, secondo le effettive esigenze lavorative e formative concordate con l'azienda, costruendo percorsi individuali *ad hoc*, oppure, nella gestione dei percorsi di leFP, attraverso la costituzione di gruppi classe omogenei per area professionale, figura e/o competenze. È in ogni caso possibile inserire l'apprendista all'interno del gruppo classe ordinario.

Formazione esterna

La durata massima del monte di ore di formazione esterna rispetto alla durata ordinamentale del percorso è differenziata sulla base del titolo di studio in uscita ai sensi dell'art. 5, c. 6 del D.M. 12/10/2015 e del par. 3, punto 3.4, della sezione 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 4676/2015 e del par. 3 punto 3.3 della sezione 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 4676/2015.

Le Istituzioni Formative individuano un tutor formativo, che ha il compito di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'Istituzione Formativa e il datore di lavoro, con l'obiettivo di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna, e di monitorare l'andamento del percorso dell'apprendista allo scopo di promuoverne il successo formativo.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del Dossier individuale contenente le evidenze relative alla valutazione degli apprendimenti dell'apprendista, predisposto secondo lo schema definito dall'allegato 2 al D.M. 12/10/2015. Egli, inoltre, garantisce l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Determinazione del monte di ore di formazione esterna

In conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 4676/2015, ***“Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della Qualifica o il Diploma di Istruzione e Formazione Professionale, Certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e il Diploma di istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso”*** (par. 3 ***“Standard formativi dei percorsi di apprendistato di primo livello”***, punto 3.6, sezione 1).

Inoltre, ai sensi della medesima delibera, ***“Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento del diploma in Istruzione Tecnica Superiore (ITS), la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in***

corso” (par. 3 “Standard Formativi dei Percorsi di Apprendistato di alta formazione e di ricerca”, punto 3.5, sezione 3).

Le modalità di formalizzazione del calcolo sono rimesse all’autonomia delle Istituzioni Formative.

Formazione interna

La durata della formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

Ai fini dell’erogazione della formazione interna, l’azienda deve possedere strutture e risorse adeguate ai sensi dell’art. 3 del D.M. 12/10/2015, consistenti in:

- capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale adeguata per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di formazione e di accompagnamento dell’apprendista, come definiti all’art. 7 dello stesso decreto. Il tutor aziendale favorisce l’inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'Istituzione Formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

B.3. Servizi ammissibili e massimali di ammissibilità

I percorsi formativi sono finanziati attraverso lo **strumento della dote**. La dote costituisce un contributo economico per l’erogazione di servizi nell’ambito di un percorso di intervento personalizzato.

Il valore della dote per singolo apprendista con contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 43 D.Lgs 81/2015, per il conseguimento della **Qualifica o il Diploma di Istruzione e Formazione Professionale, Certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore** o finalizzato alla frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato è pari a **Euro 6.000,00**.

Il valore della dote per singolo apprendista con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 81/2015, per il conseguimento del titolo di **Istruzione Tecnica Superiore** è pari a **Euro 7.900,00**.

In caso di studenti con disabilità l’importo della dote può essere incrementato con un contributo aggiuntivo di importo annuale fino a **Euro 1.600,00**.

L’importo della dote è determinato dalla somma del valore del servizio di accompagnamento al lavoro e del servizio di formazione esterna sulla base dei parametri di costo di seguito indicati.

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell’art. 43 D.lgs 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 1.500 ¹

¹ Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, costo standard riconosciuto per la misura 3 “Accompagnamento al lavoro”, per un destinatario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto bassa.

SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA	€ 4.500
IMPORTO TOTALE DELLA DOTE	€ 6.000

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 45 D.lgs 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 3.000 ²
SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA	€ 4.900

In riferimento a tutte le tipologie di percorso, alle Istituzioni Formative e Scolastiche possono essere riconosciuti esclusivamente i costi relativi al servizio di accompagnamento al lavoro e al servizio di formazione esterna che non sono già coperti da altre linee di finanziamento.

B.3.1 Servizio di accompagnamento al lavoro

Al fine di favorire l'incontro tra il profilo professionale ricercato dall'impresa che intende assumere un apprendista e il giovane che vuole conseguire un titolo di studio mediante il contratto di apprendistato, svolgendo una quota rilevante della formazione direttamente in azienda, alle Istituzioni Scolastiche e Formative è riconosciuto un contributo economico a rimborso dei costi del servizio di accompagnamento al lavoro, propedeutico all'attivazione del contratto.

Le attività correlate al servizio e le relative modalità di rimborso sono definite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, con cui è stata formalizzata l'adesione di Regione Lombardia per le azioni sostenute dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Il servizio di accompagnamento al lavoro si riferisce alla realizzazione delle attività di:

- scouting delle opportunità occupazionali;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- pre-selezione;
- accesso alle misure individuate;
- accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;
- assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).

In considerazione delle caratteristiche del target del presente Avviso, composto da giovani inseriti all'interno del sistema formativo, si assume l'importo di € 1.500 previsto dalla misura 3 di "Accompagnamento al lavoro" per l'assunzione con un contratto di apprendistato di primo livello di un destinatario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto bassa.

² Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, costo standard riconosciuto per la misura 3 "Accompagnamento al lavoro", per un destinatario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto molto alta.

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 1.500

In ragione dell'elevato tasso di disoccupazione della popolazione giovanile nella fascia di età tra 18 e 29 anni (12,8% in Regione Lombardia) si assume l'importo di 3.000,00 euro previsto dalla misura 3 di accompagnamento al lavoro per l'assunzione con un contratto di apprendistato di terzo livello di un destinatario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto molto alta.

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 45 D.lgs 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	3.000 €

Il servizio è riconosciuto **a risultato**, a fronte della sottoscrizione di un contratto di apprendistato di primo livello o terzo livello per un titolo ITS, ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015.

Il servizio di accompagnamento al lavoro **non è riconosciuto**:

- per i giovani che hanno fruito positivamente del servizio di accompagnamento al lavoro con altre linee di finanziamento che prevedono le medesime prestazioni (es. Garanzia Giovani) con riferimento a contratti di apprendistato di primo livello o terzo livello per un titolo ITS stipulati dal 01/06/2021 al 31/08/2022;
- per gli apprendisti che effettuano una prosecuzione per la frequenza di una annualità formativa successiva e per gli apprendisti destinatari di una proroga per l'acquisizione di un titolo di studio incrementale nell'a.f. 2021/2022, come indicato al par. B.2.1 "Tipologia di percorsi finanziabili".

Il servizio di accompagnamento al lavoro è **riconosciuto una sola volta** in caso di cessazione anticipata del primo contratto e di stipula di un secondo contratto di apprendistato.

Possono erogare il servizio di accompagnamento al lavoro le Istituzioni Scolastiche e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 276/03 nonché le Istituzioni Formative e gli Istituti Tecnici Superiori anche in assenza di accreditamento ai servizi per il lavoro in quanto, in conformità alla clausola di cui all'allegato 1 della D.G.R. n° IX/2412 del 26/10/2011, per tali soggetti si deroga al vincolo dell'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro, al fine di promuovere la diffusione dell'apprendistato quale strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale.

Eventuali forme di partenariato con operatori accreditati ai servizi al lavoro (ai sensi della L.R. n. 22/2006, come modificata dalla L.R. n. 9/2018) devono essere attuate in conformità a quanto disposto dal "Manuale operatore" di cui al D.D.U.O. del 22 febbraio 2012, n. 1319 e successive modifiche conseguenti all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e comunicate a Regione Lombardia in fase di presentazione dei Piani di intervento personalizzati.

B.3.2 Servizio di formazione esterna

Il valore del servizio di formazione esterna è determinato in:

€ 4.500 per ogni allievo formato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015.

€ 4.900 per ogni allievo formato ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 81/2015.

Per allievo formato si intende l'**allievo che abbia conseguito il successo formativo**, cioè che sia stato ammesso all'annualità successiva o a sostenere l'esame finale del percorso di studio frequentato.

Pertanto, la dote è riconosciuta per ogni allievo che nell'annualità formativa 2021/2022 abbia avuto almeno un avviamento (o una prosecuzione/proroga) con un contratto di apprendistato ex art. 43 o ex art. 45 del D.lgs. 81/2015 e che risulti ammesso all'annualità successiva o all'esame finale del percorso di studio, nel rispetto delle regole previste dal presente Avviso.

In caso di contratti pluriennali la dote viene riconosciuta per ogni annualità formativa completata.

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA	€ 4.500

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 45 D.lgs 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA	€ 4.900

Il servizio di formazione esterna deve essere erogato entro i tempi di realizzazione previsti dal Piano Formativo Individuale, nel rispetto delle date di attivazione e conclusione del contratto di lavoro.

a) RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO INTERO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA IN CASISTICHE SPECIFICHE

Se il contratto di apprendistato cessa anticipatamente l'allievo mantiene in capo la dote apprendistato, secondo una logica di "portabilità" individuale del contributo. Il riconoscimento del contributo avviene sulla base delle regole di rimborso della dote apprendistato individuate nel presente Avviso.

- **Cessazione anticipata del contratto di apprendistato e rientro nel percorso ordinario**

In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria del lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l'apprendista ha diritto a rientrare nel percorso ordinario, anche con il supporto del tutor formativo (D.M. 12/10/2015, art. 6, c. 2). L'allievo che dopo la cessazione del contratto di apprendistato concluda il percorso di studio nel sistema ordinario e sia ammesso all'annualità successiva, oppure a sostenere l'esame finale, matura il diritto al riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione esterna.

- **Cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato e stipula di un secondo contratto**

In caso di cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria del lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l'allievo può stipulare, anche a seguito di rientro nel percorso ordinario, un secondo contratto con un altro datore di lavoro. L'allievo che dopo la cessazione del primo contratto concluda il percorso di studio tramite un secondo contratto con un altro datore di lavoro e sia ammesso all'annualità successiva, oppure a sostenere l'esame finale, matura il diritto al riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione esterna

b) RIPARAMETRAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA IN CASO DI INSUCCESSO FORMATIVO

In caso di insuccesso formativo, dovuto all'abbandono del percorso o alla non ammissione all'annualità successiva o all'esame finale, il contributo del servizio di formazione esterna viene riparametrato sulla base della percentuale di frequenza svolta dall'allievo rispetto alla durata

complessiva annuale del percorso ordinamentale, a condizione che egli abbia realizzato una soglia pari al 25% del monte orario.

Nel calcolo delle ore di frequenza sono incluse le assenze giustificate, nel limite del 25% delle ore effettivamente fruite dall'allievo.

IMPORTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA RIPARAMETRATO				
VALORE DOTE ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015	PERCENTUALE DI FREQUENZA			
	riferita alla durata complessiva annuale del percorso ordinamentale			
	$x \geq 75\%$	$50\% \leq x < 75\%$	$25\% \leq x < 50\%$	$x < 25\%$
	VALORI DI RIPARAMETRAZIONE			
	100%	50%	25%	0%
SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA	4.500,00 €	2.250,00 €	1.125,00 €	0,00 €
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
TOTALE	6.000,00 €	3.750,00 €	2.625,00 €	1.500,00 €

IMPORTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA RIPARAMETRATO				
VALORE DOTE ai sensi dell'art. 45 D.lgs 81/2015	PERCENTUALE DI FREQUENZA			
	riferita alla durata complessiva annuale del percorso ordinamentale			
	$x \geq 75\%$	$50\% \leq x < 75\%$	$25\% \leq x < 50\%$	$x < 25\%$
	VALORI DI RIPARAMETRAZIONE			
	100%	50%	25%	0%
SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA	4.900,00 €	2.450,00 €	1.225,00 €	0,00 €
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTALE	€ 7.900,00	€ 5.450,00	€ 4.225,00	3.000,00 €

B.3.3 Servizi di sostegno per allievi con disabilità certificata

Nel caso di studenti portatori di handicap, certificato dall'A.T.S. di competenza, secondo le procedure previste dal D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n. 185 e le indicazioni della D.G.R. del 4 agosto 2011, n. 2185 è prevista una **componente aggiuntiva alla dote** destinata alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell'attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello studente pari ad un massimo di **50 ore** con un costo orario pari a **Euro 32,00**.

SERVIZI DI RIFERIMENTO	MASSIMALE DI COSTO
------------------------	--------------------

C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1. Presentazione delle domande

A partire dal **27/09/2021** e fino alla data del **31/08/2022**, le Istituzioni Formative/Scolastiche possono presentare la richiesta di dote nominativa per i propri apprendisti, tramite il sistema informativo BANDI ONLINE all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it

La richiesta di dote è condizionata alla trasmissione da parte dell'Istituzione Formativa/Scolastica dell'Atto di Adesione (Allegato 1), firmato elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, da presentare tramite il sistema informativo BANDI ONLINE.

L'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta ad acquisire dal sistema informativo:

- il Piano di Intervento Personalizzato, sottoscritto dalla stessa Istituzione Formativa/Scolastica e dal genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o dall'apprendista (se maggiorenne);
- il Modulo di domanda di partecipazione, sottoscritto dal genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o dall'apprendista (se maggiorenne).

Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o all'apprendista (se maggiorenne).

Il perfezionamento della richiesta di dote e la conferma del PIP da parte dell'Istituzione Formativa/Scolastica avvengono mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica, firmata elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo www.bandiregione.lombardia.it, secondo le modalità indicate nel "Manuale operatore" di cui al D.D.U.O. del 22 febbraio 2012, n. 1319.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Con riferimento ai percorsi IFTS, il soggetto capofila dell'ATS è tenuta a trasmettere, unitamente alla richiesta di dote, l'Atto di costituzione dell'ATS, in formato pdf

Inoltre, per tutti i percorsi la domanda di dote dovrà essere corredata dal Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e dalla registrazione del codice identificativo della COB in BANDI ONLINE.

La richiesta di dote, pertanto, risulta composta da:

- Dichiarazione Riassuntiva Unica;
- ID PFI/ ID corso, già creato in SIUF/Gefo;
- Protocollo di Intesa e PFI e, per gli IFTS, l'Atto di costituzione dell'ATS
- Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice identificativo della COB in BANDI ONLINE.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e

digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Con riferimento agli studenti assunti in corso d'anno inseriti in percorsi ordinari si specifica che:

- Per i destinatari di una dote nell'ambito dell'Avviso unitario per l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale a.f. 2021/22, preliminarmente alla domanda di dote apprendistato, l'Istituzione Formativa è tenuta a comunicare la rinuncia alla dote leFP secondo le modalità indicate nel suddetto Avviso;
- Per gli studenti inseriti in un percorso ITS ordinario, finanziato a valere sugli Avvisi per l'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore a.f. 2021/2022, la Fondazione ITS beneficia della dote apprendistato in sostituzione del contributo sul percorso ordinario. Pertanto è fatto divieto di esporre costi per apprendisti destinatari di dote sul finanziamento ordinario.

C.1.1 Creazione e gestione dei percorsi formativi, anche autofinanziati, in SIUF /Gefo

Creazione dei percorsi formativi

Con riferimento sia ai percorsi finanziati, sia in autofinanziamento, l'Istituzione Formativa/Scolastica deve provvedere alla creazione e all'avvio del percorso.

L'**avvio** dei **percorsi in autofinanziamento** può essere effettuato in ogni momento dell'anno, entro la data del **31/08/2022**.

Con riferimento ai percorsi di **Qualifica e Diploma professionale** l'Istituzione Formativa è tenuta a compilare, in collaborazione con il datore di lavoro, il Protocollo di Intesa e il Piano Formativo Individuale dell'apprendista, secondo i modelli generati dal sistema informativo **SIUF**, all'interno delle sezioni "Gestione Istituzione" e "Gestione corsi". Al termine della procedura il sistema informativo attribuisce al Piano Formativo un codice identificativo del percorso, **ID PFI**. Le modalità di funzionamento del sistema informativo sono indicate all'interno di un apposito Manuale di gestione.

I percorsi in apprendistato di primo livello possono essere avviati dalle Istituzioni scolastiche/formative che nell'a.f. 2021/22 abbiano presentato un'offerta formativa di cui al DDG 16229 del 22 dicembre 2020. Resta fermo, in caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, l'obbligo dell'operatore di garantire all'allievo il completamento degli studi con il rientro nel percorso ordinario presso la propria struttura o presso un altro Ente, in una logica di prossimità territoriale.

I percorsi in apprendistato di terzo livello possono essere avviati dalle Fondazioni ITS nel rispetto dell'area tecnologica di riferimento o anche di altre aree tecnologiche sempreché strettamente correlate alle esigenze della filiera produttiva di riferimento.

Con riferimento ai percorsi **ITS, IFTS, di Diploma di istruzione secondaria superiore** e al **corso annuale integrativo** l'Istituzione Formativa è tenuta a creare un **ID corso** all'interno del sistema informativo Finanziamento on line - **Gefo**.

- I **percorsi IFTS** in apprendistato devono essere avviati in riferimento alle specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui al D.M. n. 91 del 7 febbraio 2013. All'offerta IFTS in apprendistato non si applica la soglia minima di 20 studenti per classe.
- I percorsi in apprendistato finalizzati al conseguimento di un **Diploma di istruzione secondaria superiore** devono essere avviati con riferimento agli indirizzi di studio definiti per gli Istituti

Professionali dal D.P.R. n. 87/2010 e dal D.M. n. 92 del 24/05/2018 in attuazione del D.lgs. 61/2017, per gli Istituti Tecnici dal D.P.R. n. 88/2010, per i Licei dal D.P.R. n. 89/2010.

- Rispetto al **corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'Esame di Stato**, i percorsi in apprendistato devono essere avviati con riferimento agli indirizzi che trovano corrispondenza in un Diploma di Istruzione professionale, secondo la tabella di correlazione contenuta nelle Linee Guida allegate allo specifico Avviso sul corso annuale.
- La realizzazione dei percorsi **ITS** è definita con riferimento alle aree tecnologiche di cui al DPCM del 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori", ed ai relativi ambiti, definiti dal Decreto Interministeriale del 7 settembre 2011 "Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento".
Le classi interamente in apprendistato devono soddisfare il requisito minimo di numerosità del gruppo classe di 20 allievi. Qualora la Fondazione abbia già avviato un altro corso ordinamentale o in apprendistato con almeno 20 allievi tale requisito si intende assolto.

Il Protocollo di Intesa e il Piano Formativo Individuale dell'apprendista dovranno essere trasmessi all'atto della domanda di dote

Durante lo svolgimento del percorso la riarticolazione del PFI si verifica quando:

- a) deve essere aggiornato in caso di proroga ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.M. 12/10/2015, con riferimento all'apprendistato di primo livello;
- b) deve essere rimodulato in caso di cessazione del contratto e rientro nel sistema ordinario;
- c) deve essere compilato *ex novo* in caso di cessazione del primo contratto e di seconda assunzione, insieme al resto della modulistica di attivazione del rapporto di lavoro;
- d) si vuole modificare l'articolazione dei moduli didattici, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.

Nelle casistiche di proroga del contratto e di rimodulazione dell'articolazione didattica del percorso (a, d) l'ID PFI rimarrà invariato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro sarà necessario creare un nuovo ID PFI (b, c).

Gestione dei percorsi formativi

Il beneficiario è tenuto a registrare le attività realizzate in un apposito Registro presenze.

Il Registro compilato su base giornaliera, stampato e completo della firma del docente e, se previsto di altre figure professionali che intervengono nell'ambito dell'erogazione delle azioni formative, e dell'allievo, deve essere conservato agli atti, unitamente al resto della documentazione relativa alla realizzazione dell'attività, secondo quanto riportato nel "Manuale operatore".

Con riferimento ai gruppi di apprendisti è possibile utilizzare un registro presenze comune, in cui siano registrate distintamente le ore di formazione esterna svolte da ogni apprendista.

Tale disposizione si applica:

- a) ai gruppi composti unicamente da apprendisti;
- b) ai gruppi di apprendisti inseriti all'interno di classi ordinarie. In tal caso il registro presenze comune agli apprendisti deve essere separato dal registro presenze del gruppo classe ordinario.

Resta inteso l'obbligo di utilizzare un registro presenze individuale in caso di formazione individuale dell'apprendista e per le attività di formazione interna.

In caso di cessazione anticipata del contratto e di rientro nel sistema ordinario oppure di assunzione con un secondo contratto di apprendistato le attività formative vanno registrate nello stesso Registro presenze dell'apprendista già in uso.

La documentazione da produrre per registrare le attività svolte a distanza è indicata nelle Indicazioni regionali per l'ordinato avvio a.f. 2021/2022.

All'interno dei percorsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio ex artt. 43 e 45 D.lgs. 81/2015 non sono ammessi uditori.

In conformità alla disciplina sull'accreditamento (D.G.R. n. 2412 del 26/10/2011), la formazione esterna deve essere svolta presso sedi accreditate dell'Istituzione Formativa, fatte salve le disposizioni eccezionali per la gestione della fase di emergenza previste nelle Indicazioni regionali per l'ordinato avvio a.f. 2021/2022.

Casistiche particolari di svolgimento della formazione presso l'azienda

In caso di oggettiva difficoltà allo spostamento dell'allievo presso la sede di erogazione dell'Istituzione Formativa/Scolastica (distanza, tempi di percorrenza) o in presenza di specifiche esigenze legate all'armonizzazione dei tempi formativi e di produzione, la formazione esterna può essere svolta anche all'interno dell'azienda, sempre durante l'orario di lavoro.

Disposizioni sull'ammissione alle sessioni di esame

Le Istituzioni Scolastiche o Formative titolari dei percorsi di apprendistato coordinano e monitorano le attività, ivi compresa la gestione delle attività riferite alla sessione d'esame per l'acquisizione del titolo.

Possono essere ammessi all'esame finale gli apprendisti che:

- abbiano svolto almeno il 75% della durata complessiva dell'ultima annualità del percorso di Qualifica o di Diploma IeFP;
- abbiano svolto almeno il 75% della durata complessiva del percorso IFTS;
- abbiano svolto almeno l'80% della durata complessiva del percorso ITS.

Con riferimento alla sessione di svolgimento degli esami di IeFP e agli esami ITS possono accedervi in qualità di apprendisti gli studenti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi previsto dal contratto entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d'esame³.

In considerazione della flessibilità organizzativa dei percorsi formativi in apprendistato saranno programmate diverse sessioni d'esame per l'acquisizione dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale. La calendarizzazione delle sessioni d'esame e le disposizioni applicative di svolgimento delle prove saranno approvate con apposito provvedimento della DG Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. L'ultima sessione d'esame utile per gli apprendisti formati nell'annualità formativa 2021/2022 e sostenuti nell'ambito del presente Avviso sarà programmata per il mese di marzo 2023.

Per quanto riguarda i percorsi formativi in apprendistato finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione secondaria superiore, ivi inclusa la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato, si fa riferimento all'apposita Ordinanza annuale del Ministero dell'Istruzione, che regola le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di secondo grado.

Ritiro volontario /rinuncia tacita dell'apprendista

Ritiro volontario

In caso di ritiro volontario dell'apprendista dal percorso formativo, l'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a darne comunicazione a Regione Lombardia tramite il sistema informativo.

Rinuncia tacita

³ A riguardo, si richiama che ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015 la durata del contratto è determinata in considerazione della Qualifica o del Diploma da conseguire. Pertanto il periodo formativo coincide di norma con la durata del contratto. Ai sensi della D.G.R. n. 4676/2015, che regola la durata dei contratti di alta formazione e di ricerca, la durata massima del contratto è definita dalla durata ordinamentale del percorso formativo (sezione 3).

Nel caso in cui l'apprendista risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia e/o infortunio certificati da un medico competente, l'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a segnalare la rinuncia tacita alla Dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall'ultimo giorno di frequenza, tramite il sistema informativo.

C.2. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

È prevista una procedura di **assegnazione a sportello**. Le domande di dote sono dichiarate ammissibili nel rispetto dell'**ordine cronologico** di presentazione delle stesse e in conformità ai **criteri di ammissibilità** indicati nel paragrafo seguente, **fino ad esaurimento della dotazione finanziaria riportata al par. A.5**.

L'erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione dei servizi realizzati e alla verifica delle informazioni dichiarate.

C.3 Verifica di ammissibilità delle domande

L'ammissibilità della richiesta di dote è verificata sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari, indicati al par. A.3;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti destinatari, indicati al par. A.4;
- completezza e regolarità della documentazione trasmessa;
- rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote.

In seguito all'esito positivo delle verifiche l'Istituzione Formativa/Scolastica riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto. L'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a conservare agli atti copia della comunicazione di accettazione del PIP e a consegnarla in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o all'apprendista (se maggiorenne).

L'ufficio incaricato della DG Formazione e Lavoro si riserva la possibilità di richiedere eventuale documentazione integrativa indicando i termini di presentazione della stessa. Qualora la documentazione integrativa trasmessa non sia comunque completa o conforme rispetto a quanto richiesto, l'ufficio incaricato deciderà in merito all'effettiva ammissibilità della dote.

Resta inteso che la verifica del possesso dei requisiti per accedere alla dote è posta in capo all'Istituzione Formativa/Scolastica, che ha l'obbligo di conservare la relativa documentazione a supporto, compresi gli originali dei documenti allegati a sistema.

Le Istituzioni Formative/Scolastiche non possono richiedere agli alunni sostenuti con il sistema dote, di cui al presente avviso, alcun contributo aggiuntivo.

C.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione

La **rendicontazione** dei Piani di intervento personalizzati deve essere presentata tramite il sistema informativo BANDI ONLINE www.bandiregione.lombardia.it, distintamente per il servizio di accompagnamento al lavoro e per il servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità.

Informazioni per la rendicontazione dei servizi

- La realizzazione del servizio di accompagnamento al lavoro è attestata dalla comunicazione obbligatoria di avviamento del rapporto di lavoro.
- La rendicontazione del servizio di formazione esterna deve avvenire tramite:

- la registrazione delle ore di effettiva frequenza dell'apprendista, distinte per la formazione esterna e per la formazione interna. Nel caso di cessazione anticipata del contratto e di rientro nel sistema ordinario dovranno essere registrate sia le ore svolte in apprendistato sia le ore svolte nel percorso ordinario.
- la registrazione dell'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale del percorso nel sistema informativo SIUF/Gefo.

Qualora l'apprendista non sia ammesso all'esame finale entro la sessione ultima di marzo 2023 oppure l'équipe dei docenti formatori non deliberi l'ammissione all'annualità successiva entro la data del **31/03/2023**, a causa dell'abbandono del percorso oppure del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi nei tempi previsti, l'Istituzione Formativa avrà diritto al riconoscimento delle **ore di formazione realizzate entro la suddetta data**, secondo le regole di rimborso indicate al precedente par. B.3.2 Servizio di formazione esterna, punto b) "Riparametrazione del contributo per il servizio di formazione esterna in caso di insuccesso formativo". Inoltre, per allievi con disabilità, avrà diritto al riconoscimento delle **ore di sostegno** realizzate entro il medesimo termine del **31/03/2023**.

- La rendicontazione dei **servizi di sostegno** per gli **allievi con disabilità** deve avvenire tramite la registrazione delle ore di docenza di sostegno effettivamente erogate all'allievo. In caso di insuccesso formativo possono essere riconosciute le ore di sostegno realizzate entro la data del **31/03/2023**, come indicato al punto precedente.

Tempistiche di rendicontazione e di richiesta di liquidazione dei servizi

La rendicontazione dei servizi deve avvenire nel rispetto delle **tempistiche** di seguito indicate:

- Servizio di accompagnamento al lavoro: entro 90 giorni dalla richiesta di dote, cioè dall'invio della Dichiarazione Riassuntiva Unica.
- Servizio di formazione esterna ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, secondo tempistiche differenziate in funzione dei diversi esiti del percorso:
 - riguardo agli **apprendisti che sostengono l'esame finale**, la rendicontazione del servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, dovrà essere presentata **entro 60 giorni** dalla **registrazione di ammissione all'esame** tramite **SIUF/Gefo**, tenuto conto del termine per sostenere l'esame del **31/03/2023**.
 - Con riferimento agli **apprendisti che proseguono il percorso**, la rendicontazione del servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, dovrà essere presentata **entro 60 giorni** dalla **registrazione di ammissione all'annualità successiva** tramite SIUF/Gefo, tenuto conto che l'ammissione dovrà essere valutata entro e non oltre la data ultima del **31/03/2023**.
 - In caso di **insuccesso formativo** la rendicontazione del servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del **31/05/2023**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

C.5 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione sarà effettuata sulla base della **domanda di liquidazione**, da trasmettere **entro 30 giorni** dalla **rendicontazione**, nel rispetto della seguente tempistica:

- Prima *tranche* relativa all'importo del servizio di accompagnamento al lavoro.

- Saldo relativo all'importo del servizio di formazione esterna e, se attivati, dei servizi di sostegno per allievi con disabilità.

La tempistica di liquidazione da parte di Regione Lombardia è calcolata nel termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione.

Ai fini della liquidazione del contributo sarà verificata la regolarità contributiva del beneficiario. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

D - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario del finanziamento (Soggetto Attuatore) è tenuto a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e nei provvedimenti ivi richiamati;
- sottoscrivere l'Atto di adesione.

D.2 Decadenza e revoca dei Soggetti beneficiari

- **Decadenza**

Regione Lombardia dichiara la decadenza del finanziamento nei casi in cui il Soggetto Attuatore dopo la presentazione dell'Atto di adesione, non provveda a richiedere, tramite il sistema informativo BANDI ONLINE alcuna dote, entro il termine del **31/08/2022**.

- **Revoca**

In caso di inosservanza delle prescrizioni, nonché di inadempienza agli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento con l'avvio di azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute.

In base alla gravità delle irregolarità riscontrate Regione Lombardia si riserva di applicare provvedimenti in ordine all'accreditamento o all'accesso ad ulteriori finanziamenti.

D.3 Ispezioni e controlli

Visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate, sono effettuate da parte di competenti organi regionali e nazionali, istituiti secondo la normativa vigente.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere a ciascuna Istituzione Scolastica e Formativa ogni chiarimento o integrazione si rendessero necessarie, ai quali essi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati.

Nel caso in cui gli organi preposti rilevassero gravi irregolarità nella realizzazione delle attività, Regione Lombardia si riserva di revocare il finanziamento qualora l'irregolarità rilevata non comporti già la decadenza di diritto delle stesse dal contributo assegnato.

Regione Lombardia monitora l'andamento e le modalità di attuazione delle attività di cui al paragrafo B.2 "Percorsi finanziabili", anche al fine di verificare l'avanzamento degli stessi in termini economici.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato, collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il numero di apprendisti che hanno concluso positivamente il percorso formativo con il raggiungimento di un titolo o l'ammissione all'annualità successiva rispetto al totale degli apprendisti coinvolti (tasso di successo formativo).

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, nella fase sia di adesione sia di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii e della Legge Regionale n° 1/2012, è il Responsabile pro tempore della "U.O. Sistema duale e filiera formativa" della Direzione Generale Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 2).

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it

Informazioni sull'Avviso e sulle relative procedure di accesso al contributo possono essere richieste via e-mail al seguente indirizzo: biagia_cuba@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa* di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 43 E 45 D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO 2021/2022*
DI COSA SI TRATTA	APPRENDISTATO ART. 43 D.LGS. 81/2015 A.F. 2020/2021

	<p>L'Avviso è finalizzato a promuovere l'assunzione con:</p> <p>a) contratto di apprendistato di primo livello, per l'acquisizione dei seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualifica professionale • Diploma professionale • Diploma di istruzione secondaria superiore • Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) • Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato <p>b) con un contratto di apprendistato di terzo livello, per l'acquisizione di un titolo terziario di alta formazione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
TIPOLOGIA	Agevolazione per sostenere l'accompagnamento al lavoro e la formazione di giovani, dai 15 ai 25 anni oppure tra i 18 e 29 anni assunti con un contratto di apprendistato di primo livello o di terzo livello per il conseguimento di un titolo ITS.
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>La domanda di finanziamento può essere presentata da uno dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007 e s.m.i; • Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel territorio regionale; • Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA); • Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in Lombardia; • Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano: <ul style="list-style-type: none"> ○ Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale; ○ Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione "A" dell'Albo Regionale; ○ Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale; ○ Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.
RISORSE DISPONIBILI	<p>La dotazione finanziaria complessiva è di Euro 14.000.000,00 di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti l'acquisizione della Qualifica e del Diploma professionale, del Certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato; • Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti l'acquisizione del Diploma di Istruzione secondaria superiore. • Euro 1.000.000,00 per i percorsi finalizzati all'acquisizione del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'Avviso finanzia il servizio di accompagnamento al lavoro e il servizio di formazione esterna, attraverso un piano di intervento personalizzato (PIP) destinato ai giovani apprendisti.</p> <p>Il valore di ogni singolo PIP (ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015) è composto da una componente di € 1.500 per il servizio di accompagnamento al lavoro e di € 4.500 per il servizio di formazione esterna.</p>

	<p>Il valore di ogni singolo PIP (ai sensi dell'art. 45 D.lgs 81/2015) è composto da una componente di € 3.000 per il servizio di accompagnamento al lavoro e di € 4.900 per il servizio di formazione esterna</p> <p>La componente della formazione viene riconosciuta per intero per ciascun allievo formato, ossia che accede all'annualità successiva/all'esame finale del percorso di studio. In caso di insuccesso formativo il valore della componente della formazione viene riparametrato sulla base della percentuale di frequenza svolta dall'allievo rispetto alla durata complessiva annuale del percorso di studio.</p> <p>Nel caso di studenti con disabilità è prevista una quota aggiuntiva per le spese di sostegno per un max. di € 1.600,00.</p> <p>Il contributo è erogato nel rispetto della seguente tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima <i>tranche</i> relativa al servizio di accompagnamento al lavoro; • Saldo, a conclusione del percorso, relativo al servizio di formazione, e se attivati, ai servizi di sostegno per allievi con disabilità.
DATA APERTURA	A partire dal 27 settembre 2021
DATA CHIUSURA	31 agosto 2022
COME PARTECIPARE	<p>Preliminarmente alla richiesta di dote il soggetto gestore deve provvedere alla creazione del percorso tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema informativo SIUF, con riferimento ai corsi di Qualifica e Diploma professionale; • il sistema informativo Gefo, con riferimento ai corsi IFTS, al Diploma di istruzione secondaria superiore, al corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato e al Diploma di Istruzione Tecnica Superiore <p>La richiesta di dote è condizionata alla trasmissione da parte del soggetto gestore dell'Atto di Adesione.</p> <p>Il soggetto gestore è tenuto, inoltre, ad acquisire dal sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) • il Modulo di domanda di partecipazione <p>Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenne) o all'apprendista (se maggiorenne).</p> <p>Il perfezionamento della richiesta di dote e la conferma del PIP da parte dell'Istituzione Formativa/Scolastica avvengono mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica firmata elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo BANDI ONLINE.</p> <p>Con riferimento ai percorsi IFTS, il soggetto capofila dell'ATS è tenuto a trasmettere l'Atto di costituzione dell'ATS, in formato pdf</p> <p>Inoltre, per tutti i percorsi la domanda di dote dovrà essere corredata dal Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e dalla registrazione del codice identificativo della COB in BANDI ONLINE.</p> <p>La richiesta di dote, pertanto, risulta composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione Riassuntiva Unica; • ID PFI/ ID corso, già creato in SIUF/Gefo; • Protocollo di Intesa e PFI e per gli IFTS, l'Atto di costituzione dell'ATS. • Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice identificativo della COB in BANDI ONLINE.

<p>PROCEDURA DI SELEZIONE</p>	<p>La procedura di selezione avviene a sportello, nel limite delle risorse stanziare. Gli interventi sono ritenuti ammissibili sulla base dei criteri di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari, indicati al par. A.3; • sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti destinatari, indicati al par. A.4; • completezza e regolarità della documentazione trasmessa; • rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote. <p>In seguito all'esito positivo delle verifiche il soggetto gestore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.</p>
<p>INFORMAZIONI E CONTATTI</p>	<p>Piattaforma Bandi on line Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center Aria S.P.A. al numero verde 800.131.151 oppure scrivere alla casella bandi@regione.lombardia.it.</p> <p>Piattaforma GEFO Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center Aria S.P.A. al numero verde 800.131.151 oppure scrivere alla casella assistentaweb@regione.lombardia.it</p> <p>Piattaforma SIUF Nella Home page della piattaforma è disponibile in basso il collegamento "ASSISTENZA" per inviare una email per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate</p> <p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando: biagia_cuba@regione.lombardia.it;</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie conformi in carta libera è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti, secondo il modello Allegato 3:

D.G., Formazione e Lavoro
U.O. Sistema duale e filiera formativa
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20122 Milano
E-mail: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

D.9 Definizioni e glossario

SIUF: la piattaforma informatica “Sistema informativo unitario della formazione” di Regione Lombardia per la gestione dell'accreditamento e dell'offerta formativa.

BANDI ONLINE: la piattaforma informatica “Bandi Online” www.bandiregione.lombardia.it di Regione Lombardia per la presentazione on-line di richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi da Regione Lombardia e dall'Unione Europea.

PIP: il Piano di intervento personalizzato, nel quale viene definita l'articolazione dei servizi, con i rispettivi valori economici, che saranno erogati al destinatario. La definizione del PIP è propedeutica alla richiesta di dote.

PFI: il Piano Formativo Individuale dell'apprendista è il documento, integrante il contratto di apprendistato, nel quale vengono definiti gli obiettivi formativi del percorso, l'articolazione dei moduli formativi della formazione esterna (presso l'Istituzione Formativa/Scolastica) ed interna (presso l'azienda) e la loro organizzazione oraria. Gli standard di contenuto minimi del PFI sono riportati nel D.M. 12/10/2015.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

<ul style="list-style-type: none"> • Creazione ID PFI / ID Corso 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualifica e Diploma IeFP (SIUF): a partire dal 01/09/2021 • IFTS, Diploma di istruzione secondaria superiore, corso annuale integrativo e Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) (Gefo): a partire dal 01/09/2021
<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di dote 	Dal 27/09/2021 al 31/08/2022
<ul style="list-style-type: none"> • Conclusione attività formative e chiusura Piani di intervento Personalizzati 	31/03/23
<ul style="list-style-type: none"> • Rendicontazione dei Piani di intervento Personalizzati 	31/05/2023 , coincidente con la rendicontazione dell'ultima dote
<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione da parte di Regione Lombardia 	Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione

D.11 Allegati/informative e istruzioni

Allegato 1 – Atto di adesione

Allegato 2 – Informativa trattamento dati personali

Allegato 3 – Modulo di richiesta accesso agli atti